SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
27 giugno 1990 *

Nella causa C-18/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Maizena GmbH,

e

Hauptzollamt Krefeld,

domanda vertente sull'interpretazione e, in subordine, sulla validità dell'art. 5 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso (GU L 281, pag. 57), nel testo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1977, n. 1665, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/75 (GU L 186, pag. 15)

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C. N. Kakouris, presidente di sezione, F. A. Schockweiler, G. F. Mancini, T. F. O'Higgins e M. Díez de Velasco, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulle questioni sottoposte dal Bundesfinanzhof con ordinanza 14 dicembre 1988, dichiara e statuisce:

L'art. 5 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2742, relativo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, nel testo di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1977, n. 1665, che modifica il

* Lingua processuale: il tedesco.

regolamento (CEE) n. 2742/75, dev'essere interpretato nel senso che esso non vieta le restituzioni alla produzione per i prodotti destinati alla fabbricazione di isoglucosio in quanto prodotto intermedio, non destinato al mercato, utilizzato nella fabbricazione di sorbitolo.